



COMUNE DI BOCENAGO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE N. 035

Giunta Comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **QUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore **13:30**, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del Comune in modalità videoconferenza, giusta Decreto del Sindaco n° 1/2020 dd. 20.04.2020 recante misure temporanee di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza in emergenza epidemiologica da Covid-19.

Presenti i signori:

FERRAZZA WALTER - Sindaco

BORONI GIULIANA

RICCADONNA SILVANA

TISI BRUNO

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

08.05.2020

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Domenica Di Gregorio

☒ INVIATA CAPIGRUPPO

Assiste il Segretario Generale **dott. Mauro Bragagna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Ferrazza ing. Walter**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Dato atto che con deliberazione n. 003 del 12.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, **occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;**

Richiamato il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019 il Servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti. Da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019.

Si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti come segue:

- del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2019 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2019;
- del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2019, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza, risultanti dagli elenchi allegati A) e B) e depositati agli atti;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, con contestuale incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2019;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2020 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2019.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come risultanti dagli allegati depositati agli atti del Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante del presente provvedimento benché allo stesso non materialmente allegati.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2020-2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ 15.558,66
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ -
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ -
Diffetenza = FPV Entrata 2019 di parte corrente	€ 15.558,66,

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ 237.405,80
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ . 93.768,07
Diffetenza = FPV Entrata 2019 di parte capitale	€ 143.637,73

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del D.P.G.R. 28/05/1999 n.4/L e dell'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 pervenuto al prot. n. 1645 dd. 24 aprile 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi.

DELIBERA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019 di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come risulta dagli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, depositati agli atti.
2. Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2019.

3. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ 15.558,66
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ -
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ -
Diffetenza = FPV Entrata 2019 di parte corrente	€ 15.558,66,
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ 237.405,80
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	€ . 93.768,07
Diffetenza = FPV Entrata 2019 di parte capitale	€ 143.637,73

4. Di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2019, come risulta dagli allegati prospettati:
- Allegato 1) –Variazioni al bilancio pluriennale Entrata 2019
 - Allegato 2) – Variazioni al bilancio pluriennale Spesa 2019
 - Allegato 3) – Variazioni al bilancio competenza e cassa Entrata 2019
 - Allegato 4) - Variazioni al bilancio competenza e cassa Spesa 2019
5. Di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2019, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2019 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2019, come risulta dagli allegati prospettati:
- Allegato 5) –Variazioni al bilancio pluriennale Entrata 2020
 - Allegato 6) – Variazioni al bilancio pluriennale Spesa 2020
 - Allegato 7) – Variazioni al bilancio competenza e cassa Entrata 2020
 - Allegato 8) - Variazioni al bilancio competenza e cassa Spesa 2020
 - Allegato 9) – Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse Tesoriere Entrata 2020
 - Allegato 10) - Variazioni del bilancio riportante i dati d'interesse Tesoriere Spesa 2020
6. Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, depositati agli atti.
7. Di approvare, a seguito delle operazioni di riaccertamento di cui sopra, l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 come risultante dagli allegati C) e D)
8. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2019.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale.
10. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano di conseguenza la parte contabile dell'atto di indirizzo.

11. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo, ai Capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
12. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del DPR. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

13. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n.2

James Buchanan
1856-1860

James Buchanan
1856-1860

James Buchanan

James Buchanan was born in 1791 in the town of Mercersburg, Pennsylvania.

He was a member of the Whig Party.

He served as the 15th President of the United States from 1856 to 1860.

He was a member of the Whig Party.

He was a member of the Whig Party.

He was a member of the Whig Party.

He served as the 15th President of the United States from 1856 to 1860.

Data lettura del presente **verbale**, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Ferrazza ing. Walter

Il Segretario Generale
f.to dott. Mauro Bragagna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Bocenago, lì 08.05.2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Domenica Di Gregorio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Bocenago, lì 08.05.2020



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Domenica Di Gregorio